



evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che CLAUDIA BETTONI è titolare pro quota dei seguenti beni immobili:  
quota di 1/3 piena proprietà + 2/3 nuda proprietà di FABBRICATI nel Comune di [REDACTED] (BG),

[REDACTED] estremi catastali:

- Foglio 12, part. 1994, sub 2, cat. A/3;
- Foglio 12, part. 1994, sub 3, cat. C/2;
- Foglio 12, part. 1994, sub 4, cat. C/6;
- Foglio 12, part. 1994, sub 5, cat. C/6;

quota di 2/3 piena proprietà + 1/3 nuda proprietà di TERRENO nel comune di [REDACTED] (BG),

Via Degli alpini n. 24 avente i seguenti estremi catastali: - Foglio 9, part. 2025, cat. vigneto;

i beni sono attualmente oggetto di una procedura esecutiva immobiliare n. 635/2020 R.G. - Tribunale di Bergamo promossa da Banco BPM; la procedura esecutiva originariamente aveva ad oggetto anche un ulteriore compendio immobiliare sito nel comune di [REDACTED] (BS), il quale - a seguito di vendita all'asta per la somma di €. 164.000,00 - è stato trasferito all'aggiudicatario con decreto di trasferimento del 31/10/2023; attualmente il prezzo incassato dalla vendita è nella disponibilità del professionista delegato della procedura;

considerato che la ricorrente è altresì, priva di reddito da lavoro e titolare di una CARTA RICARICABILE presso Poste Italiane conto n. [REDACTED] con saldo al 09/10/2023 di €. [REDACTED], nonché di autovettura Fiat 500 targata [REDACTED], immatricolata nel 2016, chilometri percorsi 100.000 oggetto di fermo amministrativo e senza valore economico;

osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione l'eventuale futuro stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Piera Pellegrinelli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità





- 4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione l'eventuale futuro reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 5) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresa la prosecuzione della procedura esecutiva N.R.G.E. 63/2020;
- 6) dispone che il liquidatore:
  - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
  - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
  - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i



documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 29/11/2023

Il Giudice est.  
d.ssa Maria Magri

Il Presidente  
dr. Bruno Gian Pio Conca

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

